

Circolare congiunta Gelmini-Sacconi sulle procedure semplificate dalla manovra correttiva

Dalla scuola una spinta al lavoro

Istituti e università autorizzati per legge all'intermediazione

DI DANIELE CIRIOLI

Per la ricerca del primo impiego, diplomati e laureati saranno sponsorizzati dalle rispettive scuole e università. Il loro curriculum, infatti, sarà pubblicato sui siti istituzionali a disposizione di imprese e datori di lavoro alla ricerca di manodopera qualificata e specializzata mediante l'interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro (portale Cliclavoro). L'attività di intermediazione non richiede alcun tipo di nulla osta, perché la recente manovra (la legge n. 111/2011) ha riconosciuto l'autorizzazione ope legis alle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritari, alle università, pubbliche e private, e ai consorzi universitari. Lo precisa, tra l'altro, una circolare congiunta a firma del ministro dell'istruzione, Mariastella Gelmini, e del ministro del lavoro, Maurizio Sacconi (nota protocollo n. 7572/2011).

Due questioni. La circolare illustra le novità del collegato lavoro (legge n. 183/2011) e della manovra estiva circa gli strumenti per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, già previsti dalla riforma Biagi (dlgs n. 276/2003). Novità che, si legge nella nota ministeriale, sono finalizzate a dare una risposta a due questioni relative alla difficile transizione dal mondo dell'istruzione e formazione a

quello del lavoro. In primo luogo, i tempi eccessivamente lunghi che alimentano preoccupanti fenomeni di disoccupazione anche intellettuale di lunga durata. La cui conseguenza è un sempre più marcato disallineamento tra le competenze dei giovani italiani e le effettive esigenze professionali del mondo del lavoro. La seconda questione attiene ai canali attraverso i quali avviene la ricerca del lavoro; in prevalenza sono canali informali e non strutturali.

Le novità. In risposta a questi due problemi, il collegato lavoro prima e la manovra estiva poi hanno introdotto una semplificazione all'attività d'intermediazione svolta da scuole e università. In particolare, prima il collegato ha obbligato le singole università alla pubblicazione dei curricula dei propri studenti e laureati nei

siti internet degli stessi atenei; poi la manovra estiva ha previsto un'autorizzazione ope legis (cioè automatica, per legge) all'attività di intermediazione non solo per le università, ma anche per le scuole secondarie, al fine di rendere effettiva la diffusione dei curricula degli studenti, diplomati o laureati, e l'eventuale contatto con le imprese per incrementare ai giovani le opportunità d'ingresso nel mercato del lavoro.

Dalla scuola all'azienda. A seguito della manovra, dunque, scuole e università non hanno più bisogno di richiedere un placet per esercitare l'attività di

intermediazione, perché possono ritenersi direttamente autorizzati dalla legge, nel rispetto di previsti obblighi (si veda tabella). Pertanto, scuole e università che intendono svolgere l'attività di intermediazione verranno iscritte in apposita sezione dell'Albo delle Agenzie per il lavoro. Nella pubblicazione dei curricula

dei propri studenti, diplomati o laureati, spiega la circolare, gli istituti scolastici e le università devono esclusivamente garantire adeguata informativa (in modalità semplificata ex articolo 13 del codice privacy), non essendo necessario alcun consenso specifico poiché la raccolta e diffusione dei curricula è necessaria all'esercizio dell'attività d'intermediazione che è prevista da una norma di legge (dlgs n. 276/2003). I candidati (cioè gli studenti, i diplomati o i laureati) devono obbligatoriamente far pubblicare uno tra questi dati: numero di telefono cellulare o indirizzo di posta elettronica (e-mail), in quanto finalizzati (solo) a consentire il contatto diretto in caso di selezione da parte di imprese.

Care le sanzioni. Infine la circolare ricorda che, in caso di inosservanza degli obblighi previsti a loro carico (inclusa la mancata pubblicazione dei curricula), scuole, università e consorzi che svolgono attività sui loro propri siti internet istituzionali rischiano la sanzione pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro.

—© Riproduzione riservata—

GLI OBBLIGHI

Pubblicazione curricula	Scuole e università devono pubblicare e rendere gratuitamente accessibili sui propri siti internet i curricula dei propri studenti all'ultimo anno di corso (dall'immatricolazione per le università) e fino ad almeno 12 mesi successivi al conseguimento del titolo di studio
Interconnessione con la borsa continua	Scuole e università devono interconnettersi alla borsa continua nazionale del lavoro per il tramite del portale Cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it)
Monitoraggio	Scuole e università devono rilasciare a regioni e ministero del lavoro ogni informazione utile relativa al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro

